



Tribunale di Novara
Ufficio del Giudice di Pace di Novara

UFFICIO DI PRESIDENZA

Novara, 18 marzo 2020

Decreto n. 17/2020

Oggetto: ulteriori direttive e precisazioni per la sospensione e il rinvio delle udienze ai fini della prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus (COVID-19) in attuazione dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020.

1. Nell'ambito delle misure finalizzate a prevenire la diffusione del contagio da Coronavirus (COVID-19), l'art. 83, comma 1, del DL n. 18/2020, in deroga agli artt. 1 e 2 del D.L. n. 11/2020 (abrogati dal successivo comma 22), ha previsto che:

“Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”.

Viene in tal modo prorogato l'originario termine finale del 22 marzo 2020 del cd. periodo “cuscinetto” previsto dal D.L. n. 11/2020.

Tale rinvio ad una data da destinarsi successiva al 15 aprile 2020, in quanto disposto *ex lege*, non ha bisogno di essere comunicato.

Andrà invece comunicata la data a cui i singoli giudici rinverranno poi, con apposito provvedimento, i suddetti procedimenti.

Tale data dovrà essere in ogni caso successiva al 15 aprile 2020, ma, anche tenuto conto delle udienze già fissate nel periodo successivo al 15 aprile, è ragionevole e raccomandabile fissarla a distanza di almeno altri due o più mesi, per evitare sia l'accavallarsi di udienze, sia – ove il contagio non si arresti prima – un continuo stillicidio di rinvii.

2. Il comma 2 del suddetto D.L. recita:

“Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di

provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto (...)".

La relazione illustrativa al decreto legge precisa al riguardo che:

“il comma 2 sostituisce il riferimento ai «procedimenti indicati al comma 1» dell'articolo 1 del decreto-legge n. 11 del 2020, con quello ai «procedimenti civili e penali», in modo da chiarire ed estendere la previsione originaria: da un lato, infatti, rende evidente l'ampissima portata che la sospensione ivi prevista deve avere (da riferirsi a tutti i procedimenti civili e penali e non certo ai soli procedimenti in cui sia stato disposto un rinvio di udienza); dall'altro lato, considerata la straordinaria emergenza che l'aggravamento della situazione epidemica in atto sta producendo anche sulla funzionalità degli uffici, dilata la sospensione oltre i confini della "pendenza" del procedimento. Si è dovuto constatare, infatti, in relazione alla previsione originaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, il fiorire di dubbi interpretativi e prassi applicative sostanzialmente elusive del contenuto della previsione o comunque non adeguatamente sensibili rispetto all'evidente dato teleologico della norma, costituito dalla duplice esigenza di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia, da un lato, e di neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attività processuali disposto al comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali, dall'altro. Con riguardo al riferimento alla "pendenza" dei giudizi - che aveva indotto in alcuni il dubbio circa, ad esempio, l'estensione della sospensione al termine per la proposizione dell'impugnazione delle sentenze - si è ritenuto di riformulare la previsione, sì da eliminare ogni motivo di dubbio e, al contempo, estendere gli effetti della sospensione anche agli atti introduttivi del giudizio, ove per il loro compimento sia previsto un termine. Pertanto, il terzo periodo del comma 2 chiarisce - rispetto alla originaria formulazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 11 del 2020 - che, ferme le eccezioni previste, la sospensione dei termini, investendo qualsiasi atto del procedimento (e non meramente del processo), si estende anche ai termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e del procedimento esecutivo, per le impugnazioni e, in genere, riguarda tutti i termini procedurali (quindi anche dei procedimenti esecutivi e concorsuali)”.

Alla luce di tali chiare indicazioni, dunque, devono ormai ritenersi superati i precedenti dubbi interpretativi, e devono considerarsi oggetto di rinvio tutti i procedimenti civili e penali, e oggetto di sospensione tutti i termini relativi a tutti i suddetti procedimenti, tranne quelli espressamente eccettuati.

Si segnala in particolare l'esplicito riferimento alla sospensione dei termini:

- stabiliti per la fase delle indagini preliminari;
- per l'adozione di provvedimenti giudiziari da parte dei giudici e per il deposito delle relative motivazioni;
- per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio;

- per la proposizione degli atti introduttivi dei procedimenti esecutivi;
- per le impugnazioni.

Quanto alla ripresa della relativa decorrenza, è stato previsto che, ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo, ossia inizierà nuovamente a decorrere dal 16 aprile 2020.

Una specifica disposizione riguarda i termini computati a ritroso.

Quando essi ricadono in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Non si verifica quindi quell'effetto di già intervenuta perenzione del termine (in quanto calcolato all'indietro) come alcuni avevano paventato.

3. Soggiunge il comma 4 che:

“Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale”.

Precisa al riguardo la Relazione illustrativa che, in tal modo, viene affiancata alla generalizzata sospensione dei termini, e per la sua stessa durata:

“la sospensione del corso della prescrizione e la sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari, custodiali e non, di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale”.

4. Il comma 3 indica le cause che, invece, non sono soggette alla sospensione dei termini e al rinvio delle udienze disposte *ex lege* in forza dei commi 1 e 2.

Si tratta delle seguenti:

- in materia civile:

- 1) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- 2) cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- 3) procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- 4) procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- 5) procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (ossia le convalide di TSO);
- 6) procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (ossia di autorizzazione all'interruzione della gravidanza);
- 7) procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- 8) procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;

